

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2417

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(DE LORENZO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1990

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero della sanità impiegato presso l'amministrazione centrale

ONOREVOLI SENATORI. Il disegno di legge che si propone trae origine dalla legge dell'8 gennaio 1986, n. 5, e ne assicura la continuità.

Non si tratta di una proroga pura e semplice in quanto gli istituti contrattuali, frattanto intervenuti, richiedono ora che «le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nelle unità amministrative siano gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori» (articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo

del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri»).

Pertanto, per l'articolo 15 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, sono demandati alla negoziazione decentrata «i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale» e le «proposte per l'attuazione di pari opportunità attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici».

Appare, pertanto, indispensabile che nella stipula delle eventuali convenzioni per l'espletamento dei servizi sociali a favore

del personale del Ministero e per il funzionamento dell'asilo nido intervenga, come soggetto contraente il Ministero stesso, mentre per la gestione corrente l'amministrazione potrà avvalersi, ove del caso, di organizzazioni associative tra dipendenti come il circolo dopolavoro.

Deve essere infatti rilevato, al riguardo, che nei rapporti di convenzione con il comune di Roma per la gestione dell'asilo nido, l'amministrazione provvede:

alla destinazione di idonei locali per l'asilo ed alle spese ordinarie e straordinarie conseguenti;

alle attrezzature ed agli arredi, nonché alle spese per l'acquisto di stoviglie comprese quelle per vitto e biancheria;

alla «segreteria dipendente dal Ministero della sanità»;

alla corresponsione del contributo per la gestione affidata al comune di Roma mediante proprio personale (assistenti, addetti ai servizi e cuochi);

alla disponibilità garantita di 60 posti, di cui il 15 per cento riservato ai bambini residenti nel territorio della XII Circoscrizione.

Per lo svolgimento delle attività suddette, viene altresì prevista la possibilità di destinare alcune unità di personale dell'amministrazione, come già avvenuto per altri Ministeri.

Beneficiari risultano attualmente i circa 3.000 dipendenti in servizio.

Con riferimento all'asilo nido - del quale ovviamente usufruisce anche, e in non trascurabile misura, il personale maschile - va tenuto presente che il personale femminile distribuito nelle diverse sedi costituisce la metà dei dipendenti in servizio, con l'età media di 41 anni: circa 600 impiegate sono in età compresa tra i 20 e i 40 anni.

Verosimilmente, la popolazione femminile è destinata a considerevole aumento se si tiene conto che i posti di organico vacanti sono oltre 1.000 e che di 181 unità assunte nel 1988 ben 121 sono donne (cioè circa il 67 per cento).

La entità dell'onere annuo ed il suo sviluppo pluriennale tiene conto della spesa storica e dell'incremento che ad essa consegue. Infine, si deve considerare che dai servizi sociali sopradetti, e in particolare dall'asilo nido, derivano benefici alla produttività nel lavoro, all'organizzazione dei servizi con riduzione di oneri che diversamente inciderebbero su altri enti assistenziali e sul sistema previdenziale.

La legge 8 gennaio 1986, n. 5, aveva in termini piuttosto rigidi previsto una validità di intervento dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1989.

Pur con le difficoltà derivanti dalla rigidità dei limitati stanziamenti annuali e dalle normative vigenti, si può affermare che le provvidenze disposte dalla legge hanno dato prova di estrema utilità, assecondando indirettamente il buon funzionamento degli uffici.

Si tratterà ora - con il provvedimento legislativo proposto - di portare a regime il finanziamento di attività culturali, ricreative e sociali a favore del personale, idonee ad assicurare il massimo di produttività ed efficienza del servizio unitamente al massimo di rispondenza alle esigenze del personale, ivi comprese quelle derivanti dall'adozione delle nuove modalità del servizio legate all'orario di lavoro articolato anche su cinque giorni settimanali.

Pertanto, sembra più che mai opportuno che attività ed iniziative siano rimesse alla precisa regolamentazione dei servizi e alla erogazione degli eventuali contributi determinati con decreto del Ministero della sanità e sentito il consiglio di amministrazione.

La legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), avendo già disposto per il Ministero della sanità l'accantonamento totale di lire 1.200 milioni in vista delle «norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità», consente di ripristinare, d'urgenza, gli interventi a favore del personale del Ministero della sanità cessati con la menzionata legge 8 gennaio 1986, n. 5, per effetto della quale risulta al momento soppresso il capitolo

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1222 del bilancio del Ministero («sovvenzioni a mense e circoli»).

Detta copertura si rinviene, altresì, nella legge 27 dicembre 1989, n. 409, (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992), nell'elenco n. 6, capitolo 6856: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso».

RELAZIONE TECNICA

In ordine all'onere finanziario derivante dall'attuazione dello schema del disegno di legge in oggetto, nella misura indicata nell'articolo 3, comma 2, si precisa quanto segue, avuto riguardo ai singoli servizi sociali.

1) ASILO NIDO

Ospita giornalmente circa 60 bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, figli di personale dipendente o comandato presso questo Ministero, suddivisi in tre gruppi di fasce di età (lattanti - semidivezzi - divezzi).

I bambini vengono accolti dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 14.

Il personale adibito al servizio di asilo nido nella misura attuale di 15 unità (una direttrice economista appartenente a questa amministrazione, 9 assistenti, 4 ausiliarie, una cuoca) dovrebbe secondo la normale dotazione organica essere aumentato di almeno 3 unità (1 responsabile sanitario, 1 assistente ed una cuoca).

Detta dotazione garantirebbe un rapporto personale-bambini di 1 a 8.

Ove possibile, vengono formati gruppi più piccoli, per garantire un migliore servizio.

Tenuto conto che i genitori contribuiscono con una quota di L. 75.000 mensili (a cui corrisponde la copertura delle spese di vitto, materiale ludico-didattico, materiale di facile consumo quale biancheria, detersivi, pennarelli, eccetera), gli oneri derivanti dalle spese per la quotidiana pulizia dei locali, per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli stessi, per l'acquisto di attrezzature (box, fasciatoi, passeggini, lettini, materassi, armadi) e per la corresponsione delle competenze spettanti al personale impiegato sono valutabili intorno ai 120 milioni:

costo presumibile convenzione	L.	100.000.000
costo presumibile per manutenzione ordinaria e straordinaria, acquisto attrezzature, eccetera	»	20.000.000
		<hr/>
Totale ...	L.	120.000.000

2) SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAMBINI DURANTE LE VACANZE

Questo servizio inizia alla metà del mese di giugno e continua senza interruzione fino a tutto il mese di luglio (per un totale di circa 45 giorni).

Il suo scopo è quello di accogliere ed assistere con attività ludico-didattiche ragazzi in età compresa tra i 5 anni ed i 12 anni, figli di dipendenti di questa amministrazione e di personale comandato, durante la pausa scolastica estiva.

L'affluenza media è di 40 ragazzi al giorno. Essi vengono seguiti da personale qualificato, per una fascia oraria di otto ore tenuto conto che i genitori contribuiscono con quote di L. 70.000 (settantamila) per turno quindicinale, l'onere derivante dalle competenze per il personale e dall'uso riservato di detto servizio sociale è valutato intorno a 25 milioni.

Presumibili costi per il periodo di 45 giorni

autista del pullman	L.	2.700.000
personale qualificato	»	13.500.000
carburante	»	2.000.000
stabilimento balneare	»	12.600.000
		<hr/>
	L.	30.800.000
		<hr/> <hr/>

3) AVVIO MENSA

Considerato che questa amministrazione non è ancora dotata di mensa per il proprio personale, è intendimento di predisporre un apposito locale da affidare in gestione a ditta specializzata nella preparazione e fornitura di cibi confezionati.

Detto locale dovrà essere attrezzato, a cura di questa amministrazione delle essenziali suppellettili quali forni, frigoriferi, tavoli, sedie, banco fisso, vassoi, carrelli, eccetera.

Gli oneri derivanti dalle spese per gli acquisti del suddetto materiale sono valutabili intorno ai 50 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministero della sanità assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento dell'asilo nido e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze, nonché il materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'amministrazione centrale.

2. A tal fine, il Ministero della sanità può provvedere affidando in appalto o mediante convenzione la gestione dei servizi di cui al comma 1 a ditte, enti specializzati o pubbliche istituzioni abilitate.

3. La gestione dei servizi può essere affidata, altresì, agli organismi costituiti ai sensi della vigente disciplina per il personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

4. Il Ministro della sanità, sentito il consiglio di amministrazione, con propri decreti, provvede all'erogazione degli eventuali contributi a favore dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 per la gestione dei servizi di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Il Ministro della sanità può destinare, con proprio decreto, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, personale dei ruoli del Ministero stesso, in numero non superiore a cinque unità, ferma restando la complessiva dotazione organica.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 200.000.000 per l'anno 1990, in lire 220.000.000 per l'anno 1991 ed in lire

240.000.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando parzialmente lo specifico accantonamento: «Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità».

2. A decorrere dall'anno 1993 si provvede con la modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.